

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2011, n. 4-2483

**Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura: approvazione modifiche statutarie ai sensi della Legge 122/2010. Adozione con i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Regionale.**

A relazione del Presidente Cota e dell'Assessore Coppola:

Con D.G.R. n. 39-111 del 23.5.2005 è stata riadottata, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, la D.G.R. n. 29-15238 del 30.3.2005 di approvazione del nuovo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, ratificata successivamente con D.C.R. n. 7-17760 del 14.6.2005.

L'art. 10 dello Statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura recita che: *“Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri, di cui tre nominati dall'Alto Comitato di Coordinamento, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Torino, uno designato dalla Città di Torino, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili...”*.

L'art. 6 comma 5 della Legge 122/2010 dispone che *“tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere da primo rinnovo successivo alla entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti...”*.

Considerato che l'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione, avendo concluso il proprio mandato in data 30 giugno 2010 può operare limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed in regime di proroga per ulteriori 45 giorni.

Ritenuta l'urgenza di procedere all'adeguamento dello Statuto della Fondazione ai sensi della L. 122/2010 al fine di garantire lo svolgimento delle attività della Fondazione senza soluzioni di continuità.

Viste le modifiche dello statuto approvate e condivise da tutti i Soci Fondatori della Fondazione, di cui al documento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato;

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, le modifiche dello statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura contenute nel documento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale ;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per la ratifica ex art. 57 dello Statuto.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

*comma secondo*

~~L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario della Fondazione o, in sua assenza, da un suo delegato~~

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente di turno dell'Alto Comitato di Coordinamento o, in sua assenza, da un suo delegato

## Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*commi primo e secondo*

~~Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri di cui tre nominati dall'Alto Comitato di Coordinamento, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Torino, uno designato dalla Città di Torino, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.~~

~~In caso di ammissione di un nuovo Socio Fondatore questi ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.~~

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, di cui uno è il Presidente della Regione Piemonte o un suo rappresentante permanente, uno è il Presidente della Provincia di Torino o un suo rappresentante permanente, uno è il Sindaco della Città di Torino o un suo rappresentante permanente, uno proposto dalla Associazione Italiana Editori, uno - con l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione - indicato dall'Alto Comitato di Coordinamento.

Il CdA dura in carica tre anni.

Il presidente del CdA è rieleggibile con il limite dei due mandati.

## Art. 13 – COMITATO ESECUTIVO

da eliminare

## Art. 14 – ALTO COMITATO DI COORDINAMENTO

*comma secondo*

~~A rotazione il Comitato è presieduto per periodi annuali da ciascuno dei suoi membri che in tale periodo assume la qualità di Presidente Onorario della Fondazione~~

A rotazione e per periodi di un anno, ciascuno dei tre membri dell'Alto Comitato di Coordinamento ne assume la presidenza con la qualifica di "Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento"

*comma terzo*

~~L'Alto Comitato di Coordinamento nomina di concerto tre membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e detta direttive generali ....etc~~

L'Alto Comitato di Coordinamento propone il Presidente del Consiglio di Amministrazione e detta direttive generali .... etc